

387018

30

In esenzione di tasse e bollo (art. 147
del T. U. 23-4-1938 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 399).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta due _____

addì _____ del mese di dicembre _____

in Brindisi _____

Avanti di me Rag. Cav. Vito Sportelli _____

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe _____

nella qualità di Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi _____

_____ nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. De Giorgio Antonio fu Mariano _____

domiciliato in Brindisi.

i quali _____ rinunciando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-
XX

gere e scrivere _____ alla presenza degli infrascritti testimoni convengono
XX

è stipulato quanto appresso.

1) - Il Sig. **Con/te Ubaldo Vallerino**

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

De Giorgio Antonio fu Mariano

capace di obbligarsi, l'appartamento n. **3** piano **-----** scala **-----**

facente parte del **1^o** lotto Case Popolari in **-----** e com-

posto di **2** vani ed accessori di proprietà **dell'I. C. P.**

ed in gestione dell'I. A. C. P.

2) - Il Sig. **De Giorgio Antonio fu Mariano**

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di **dal 10.12.952 ~~ad infinitum~~ a tutto**

11.12.954

con inizio dal **-----**

e termine al **-----**

Non è ammessa la facita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **1500** (lire **Millescinque-**

cento

) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Casiere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscossione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la indennità di mora in ragione del 7% dell'ammontare dovuto salva la facoltà di procedere a norma di legge per il recupero delle mensilità scadute e non pagate e per il rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 140 ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, animobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 1.500 lire Milliecinquescento.- come da bolletta n. _____ in data _____

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell'Istituto.

Firmatis

Com/te Ubaldo Vallarino

De Giorgio Antonio fu Mariano

Rag. Vito Sportelli Segretario Rogante.

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

(Rag. Cav. Vito Sportelli)